

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 30/06/2022

Premessa

In data 30 giugno 2022, a fronte di una riunione indetta dal Governo con tutte le Parti Sociali e le associazioni di Categoria, è stato emanato l'aggiornamento/integrazione del Protocollo in oggetto, in relazione a quanto già previsto dal Protocollo Condiviso del 6 aprile 2021.

L'obiettivo prioritario del documento continua ad essere coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza delle modalità lavorative e degli ambienti di lavoro. Vengono fornite indicazioni operative finalizzate a mantenere l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID19 come rischio biologico.

La presente Nota di approfondimento intende fornire una guida operativa in merito ai contenuti del nuovo Protocollo condiviso, anche in relazione alle modifiche apportate al precedente Protocollo del 6 aprile 2021.

Riepilogo dei contenuti del nuovo Protocollo del 30 giugno 2022

Informazione

Nel protocollo del 30 giugno 2022 viene specificato che ricade in capo al Datore di Lavoro (nella precedente accezione era indicata "l'azienda"), l'obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri sul luogo del rischio di contagio e delle relative misure precauzionali da adottare. Nel Protocollo del 30 giugno 2022 non è più presente la specificazione di come attuare l'informazione (nella precedente versione era indicato ad esempio tramite cartellonistica all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dell'azienda, e tramite depliant informativi). Per le metodologie più indicate viene quindi rimandata la scelta al Datore di Lavoro, attraverso la Valutazione del Rischio.

I contenuti delle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a dare ai lavoratori in merito alle misure precauzionali sono riferiti a:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve

attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

I contenuti di cui sopra ricalcano di fatto quanto già previsto dal Protocollo del 6 aprile 2021.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Nel nuovo protocollo viene ora indicato che la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente, richiamando l'art.4 del DL 24 marzo 2022 n.24 convertito in legge 19 maggio 2022 n.52. Si tratta di un adeguamento all'attuale quadro normativo di riferimento, rispetto al precedente protocollo che indicava come riferimento quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Decadono inoltre i riferimenti legati al rientro da Paesi esterni considerati "a rischio", in quanto anche tale classificazione non è più attuale.

È confermata la possibilità di effettuare il controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura sarà superiore a 37,5 gradi, non sarà consentito l'accesso. Il lavoratore sarà messo in isolamento, dotato di mascherina FFP2 (in luogo della mascherina chirurgica prevista dal precedente Protocollo) e dovrà tornare al proprio domicilio per contattare il medico curante, evitando di recarsi al pronto soccorso e/o infermerie interne.

Gestione degli appalti

La nuova formulazione del Protocollo è estremamente più snella rispetto a quanto fino ad oggi previsto. Sono eliminati i riferimenti circa la necessità di prevedere procedure specifiche di ingresso, transito ed uscita al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno. Non vi è più divieto esplicito per autisti dei mezzi di trasporto di rimanere a bordo dei propri mezzi, così come la necessità di individuare servizi igienici dedicati per il personale esterno.

Vengono confermati invece i seguenti elementi, in continuità con il Protocollo del 6 aprile 2021:

- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente.
- l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell'aria

Viene eliminato il riferimento legato alla sanificazione straordinaria per riapertura attività in aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in quanto sono ormai decaduti da tempo tali classificazioni su base locale/regionale.

Viene mantenuta l'indicazione, a carico del datore di lavoro, di effettuare attività di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali. Ciò in coerenza con quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici -aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Sono quindi aggiornati i riferimenti normativi rispetto al precedente protocollo ove era citata la circolare del ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali si continuerà a procedere con le operazioni di pulizia e sanificazione secondo la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.

È mantenuta l'indicazione di garantire la pulizia a fine turno, e la sanificazione periodica delle tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro in uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro devono essere adottate misure che consentono il costante ricambio di aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. Questo aspetto assume particolare rilevanza, in questo individuato come presidio di sicurezza fondamentale per diluire le concentrazioni di virus nell'aria e prevenire infezioni sui luoghi di lavoro.

Precauzioni igieniche personali

Viene mantenuto il seguente testo, in continuità rispetto a quanto previsto nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021:

- è obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

È eliminato invece il riferimento circa il favorire la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS, ormai chiaramente superato.

Dispositivi di Protezione Individuale

Nel protocollo del 30 giugno 2022 è stabilito quanto segue:

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Ciò rappresenta una importante evoluzione rispetto a quanto previsto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, che in merito recitava:

- *L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.*
- *Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.*
- *Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.*

Da quanto sopra riportato risulta chiaro come, a differenza del Protocollo del 6 aprile 2021, le nuove disposizioni lasciano in capo al Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP ed il Medico Competente l'individuazione degli ambiti in cui utilizzare i DPI delle vie respiratorie. Il mezzo attraverso il quale regolarne l'uso in azienda diventa il Documento di Valutazione del Rischio/ Protocolli interni, da aggiornare quindi in tal senso, con le conseguenti responsabilità sempre ferme in capo al Datore di Lavoro.

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

Nel protocollo, in coerenza con le versioni precedenti, è mantenuta la seguente formulazione:

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.
- occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detersivi, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Viene però eliminato il riferimento circa l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che occupano tali spazi, indicato nel Protocollo del 6 aprile 2021.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione modelli produttivi)

L'intero capitolo, presente nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021, è stato eliminato. In ogni caso, la scelta della gestione di tali eventi ricade sul Datore di Lavoro, che dovrà gestirla sulla base di quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Per il lavoro agile, nel nuovo Protocollo, è stato definito un capitolo a parte, indicato nel seguito del documento.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

L'intero capitolo, presente nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021, è stato eliminato. Ciò rappresenta pertanto un allentamento/rimodulazione in senso permissivo di tali scenari rispetto al quadro normativo precedente. In ogni caso, la scelta della gestione di tali eventi ricade sul Datore di Lavoro, che dovrà gestirla sulla base di quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Il testo nel protocollo del 30 giugno 2022 rimane di fatto invariato rispetto al precedente, prevedendo che:

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).
- laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nella nuova formulazione del Protocollo, oltre che aggiornare i riferimenti normativi (DL 24 marzo 2022 n.24 convertito in legge 19 maggio 2002 n. 52), è stabilito che la persona sintomatica dovrà comunicare il suo stato al Datore di Lavoro e ufficio personale (in precedenza era prevista la segnalazione al solo all'ufficio personale). Il lavoratore dovrà essere isolato, a cura del datore di lavoro, e dotato di mascherina FFP2, in luogo della mascherina chirurgica precedentemente indicata nel Protocollo del 6 aprile 2021.

Nel capitolo, è stato eliminato anche il riferimento puntuale circa l'obbligo della collaborazione dell'azienda con le Autorità Sanitarie circa l'individuazione dei contatti stretti, con coinvolgimento del medico competente.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Il protocollo prevede che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tenga conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria, oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, viene altresì inquadrata come occasione di informazione/formazione da parte del medico competente verso i lavoratori, anche con riferimento al tema delle vaccinazioni e sul corretto uso dei DPI previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Nel protocollo del 30 giugno 2022 sono riportati nel capitolo i riferimenti di legge aggiornati (DL 24 marzo 2022 n.24 convertito in legge 19 maggio 2002 n. 52) e viene eliminata l'incombenza, in capo al medico competente, di collaborare con le Autorità sanitarie per l'identificazione dei contatti stretti. Restano invariati i termini per l'esecuzione delle visite mediche di idoneità al rientro di dipendenti positivi al COVID-19 (solo in caso di ospedalizzazione).

La sorveglianza sanitaria eccezionale continua ad essere effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

Lavoro agile

Nel Protocollo del 30 giugno 2022 viene indicato che *pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.*

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

In merito al lavoro agile, è pertanto ragionevole prevedere un ulteriore intervento da parte del legislatore, alla luce di quanto sopra riportato.

Lavoratori fragili

Nel Protocollo viene indicato che *il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.*

Con tale accezione, il Protocollo demanda quindi alla valutazione del rischio che ogni Datore di Lavoro è tenuto a fare, sulla base della quale verranno individuati gli interventi ritenuti più adeguati alla salvaguardia della salute dei lavoratori fragili. Come per il punto precedente, è ragionevole prevedere un ulteriore intervento da parte del legislatore, alla luce di quanto sopra riportato.

Validità del Protocollo

Come già in coerenza con quanto indicato nel Protocollo del 6 aprile 2021, nella versione del 30 giugno 2022 è stabilito che:

- *Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.*
- *Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.*

- *In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.*

Il nuovo protocollo resterà in vigore fino al 31 ottobre 2022, se il quadro epidemiologico non richiederà di doverlo aggiornare prima.

Considerazioni conclusive

Il Protocollo Condiviso del 30 giugno 2022 si muove con parziale continuità rispetto a quanto stabilito nel precedente protocollo del 6 aprile 2022.

Se da un lato si evince una maggiore flessibilità riguardante l'accesso di fornitori, ditte esterne, e ospiti, così come anche una maggiore libertà in fatto di riunioni, incontri e corsi di formazione, dall'altro si denota una conferma di alcuni aspetti peculiari in materia di sicurezza che il legislatore, stante anche la condizione epidemiologica attuale, non intende sottostimare.

Gli elementi di maggior rilievo del Protocollo del 30 giugno 2022 sono essenzialmente rappresentati da:

- Dispositivi di Protezione Individuale;
- Procedure di pulizia e sanificazione;
- Gestione degli impianti di condizionamento.

In relazione ai Dispositivi di Protezione Individuale, in considerazione della fine di fatto di obbligo generalizzato circa l'uso delle stesse, il legislatore indica come in ogni caso siano da privilegiare le mascherine di protezione di tipo FFP2, considerate più tutelanti per la sicurezza dei lavoratori. Con l'attuale formulazione, è posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di attuare una specifica valutazione del rischio per individuare gli ambiti ed i soggetti esposti a cui fornire i relativi DPI. La valutazione dovrà tenere conto degli aspetti considerati nel Protocollo, e nel dettaglio:

- Contesto lavorativo (ambienti chiusi o aperti);
- Ambienti condivisi da un solo lavoratore o da più lavoratori;
- Presenza di ambienti aperti al pubblico;
- Possibilità di garantire o meno il distanziamento interpersonale di 1 metro.

Particolare importanza viene poi assegnata alle procedure di pulizia e sanificazione. Tali attività devono perdurare, in continuità con quanto già previsto dal Protocollo del 6 aprile 2021, attuando attività periodiche e straordinarie, in caso di riscontro di positività all'interno dei luoghi di lavoro. Nel caso di positività inoltre il Protocollo prevede anche l'aerazione supplementare dei locali, denotando come le tali procedure debbano essere attuate sistematicamente in caso di necessità, e comunque sempre nel più breve tempo possibile.

In ultima analisi, nel Protocollo è ribadita l'importanza della presenza di sistemi di condizionamento efficaci e regolarmente mantenuti, come elemento di prevenzione del rischio. Ciò assume particolare rilevanza per gli ambienti/uffici ove non è possibile aprire manualmente le finestre presenti.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, si rende pertanto necessario procedere con i seguenti adempimenti:

- aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio e protocolli COVID interni, con definizione di criteri condivisi con particolare riferimento alla dotazione dei DPI respiratori, secondo criteri di semplicità e chiarezza;
- aggiornamento delle informative rivolte ai dipendenti e fornitori/appaltatori;
- valutazione ed eventuale aggiornamento dei protocolli di pulizia e sanificazione attualmente in uso;
- aggiornamento del corpus documentale relativo a procedure / indicazioni operative alla luce del nuovo Protocollo;
- valutazione approfondita circa lo stato ed i principi di funzionamento degli impianti aeraulici posti a servizio dei luoghi di lavoro, atto a verificare la rispondenza con i requisiti previsti;
- rimodulazione del materiale info/formativo reso disponibile per i dipendenti, oltre che della cartellonistica in campo;
- convocazione dei comitati COVID aziendali per la condivisione dei provvedimenti da porre in essere.

Per approfondire



Dal sito internet Il Sole 24 ore

- [Protocollo condiviso del 30 giugno 2022](#)